



IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE

Rebora Elena

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Gianni Bonelli, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XI/1068 del 17 dicembre 2018

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1615 DEL 10/12/2020**

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO E TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA.



OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO E TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA.

IL DIRETTORE S.C. RISORSE UMANE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni del Direttore Generale:

n. 182 del 7.3.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 548 del 28.10.2020 "Assegnazione budget per l'anno 2020. Aggiornamento a seguito del Decreto Regionale n. 12440/2020";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 42596 del 7.7.2020 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamata la deliberazione n. 359 del 21.04.2017 con la quale si approvava la convenzione tra l'ASST Sette Laghi e l'ASST Valle Olona per l'espletamento del tirocinio pratico dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, in attuazione del Protocollo d'Intesa tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi dell'Insubria, nonché delle Convenzioni Attuative tra il citato Ateneo e questa Azienda;

preso atto che la succitata convenzione è scaduta al termine dell'anno accademico 2018/2019;

viste le note inoltrate in data 18.06.2019 prot. n. 00376577 e in data 12.9.2019 prot. n. 0054516 con le quali veniva richiesto all'ASST Valle Olona la disponibilità a rinnovare la convenzione in argomento e, nelle more dell'approvazione di un nuovo testo convenzionale, di ospitare gli studenti dei succitati corsi di laurea;

viste le note prot. n. 65505 del 21.10.2020 e prot. n. 65667 del 22.10.2020 con le quali, tra l'altro, l'Università degli Studi dell'Insubria ha indicato l'ASST Valle Olona quale sede dei tirocini professionalizzanti degli studenti iscritti ai corsi di Laurea in Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di



Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;

considerato altresì che il testo convenzionale è stato modificato ed integrato in accordo tra le parti e che con nota prot. n. 0071636 del 13.11.2020 l'ASST Valle Olona ha trasmesso convenzione approvata e sottoscritta;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione in oggetto, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1) costituisce parte integrante e sostanziale;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di tirocini presso l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona da parte di studenti dei Corsi di Laurea in Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare dell'Università degli Studi dell'Insubria;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.

CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI E LA STRUTTURA OSPITANTE AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN OSTETRICIA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA E TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, IN APPLICAZIONE DELLE CONVENZIONI ATTUATIVE CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA.

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, con sede legale in Varese, Viale Borri n. 57, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Risorse Umane Dott.ssa Elena Rebora, nata a Milano il 09.04.1964, a ciò delegata dal Direttore Generale Dott. Gianni Bonelli con nota prot. n. 42596 del 7.07.2020, di seguito denominata **"Azienda"**

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via Arnaldo da Brescia n. 1, di seguito denominata **"Struttura Ospitante"**, qui rappresentata dal Dott. Marco Massarotto – Dirigente Amministrativo Responsabile della S.S. *Internal Audit* e Tirocini – che, in forza della deliberazione n. 719 del 12.6.2019 *"Regolamento per l'adozione degli atti amministrativi dell'ASST Valle Olona"*, è incaricato della formulazione e sottoscrizione dei testi di convenzione per le materie assegnate alla propria struttura

PREMESSO

- che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, d'ora innanzi denominata **"Azienda"**, costituitasi a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/2015 e subentrata a titolo universale all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di

Varese, è istituzione accreditata quale sede dei Corsi di Laurea in Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare dell'Università degli Studi dell'Insubria;

- che con deliberazione n. 46 del 28.01.2010 dell'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi erano state approvate, tra l'altro, le convenzioni attuative tra l'Azienda e l'Università degli Studi dell'Insubria per i Corsi di Laurea in Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;
- che l'A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in data 31.05.2010, aveva sottoscritto con l'Università degli Studi dell'Insubria le succitate Convenzioni;
- che con deliberazione n. 783 del 04.08.2017 dell'A.S.S.T. dei Sette Laghi di Varese si approvava la modifica dell'art. 7 degli accordi attuativi in essere per l'espletamento dei corsi di laurea, e ciò limitatamente al comma 2, primo paragrafo, del citato articolo 7 e si prendeva atto che, "il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente";
- che con deliberazione n. 343 del 27.05.2019 dell'A.S.S.T. dei Sette Laghi le convenzioni attuative sono state rinnovate sino al 31.5.2022;
- che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Attuativa l'Azienda si impegna a garantire le attività di tirocinio anche mediante la stipula di specifici rapporti di convenzionamento con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;
- che, a tale scopo, l'Università degli Studi dell'Insubria ha indicato tra le strutture

qualificate ove espletare il Tirocinio pratico, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valle Olona, con sede legale in Busto Arsizio (VA), Via A. Da Brescia n. 1;

- che, con deliberazione n. 359 del 21.04.2017 per l'A.S.S.T. dei Sette Laghi e deliberazione n. 568 del 25.5.2017 per l'A.S.S.T. della Valle Olona, è stata stipulata tra dette Aziende convenzione sul medesimo oggetto della presente, in scadenza al termine dell'anno accademico 2018/19;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – Oggetto

La Struttura Ospitante accoglie gli studenti del Corso di Laurea in Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare con sede presso l'Azienda, ed ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico, previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature, servizi, personale e le relative strutture.

ART. 2 – Tutor

Le funzioni di assistenza del tirocinio presso i servizi della Struttura Ospitante, sono svolte da referenti (tutor/assistenti di tirocinio) con profilo professionale attinente il corso di laurea messi a disposizione dalla Struttura medesima, all'interno dell'orario di servizio, previo accordo con i Coordinatori dei Corsi di Laurea, nel rispetto del piano didattico ed in coerenza con il progetto formativo professionalizzante di ciascun tirocinante.

La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione, al rapporto studenti/assistenti, al tirocinio.

La Struttura Ospitante si impegna a garantire per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

ART. 3 – Durata, periodo, numero tirocinanti e modalità

La durata, il periodo di svolgimento, il numero dei tirocinanti e le modalità del tirocinio

saranno concordati tra il Coordinatore della sede del Corso di Laurea e il/i referente/i della Struttura Ospitante.

ART. 4 – Coperture assicurative

Nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria, sia per il rischio infortunio che per il rischio Responsabilità Civile.

In caso di sinistro la Struttura Ospitante provvede a segnalare con urgenza il medesimo sia presso la Segreteria Didattica della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria (sede in Via O. Rossi n. 9 – 21100 Varese), via mail a scuola.medicina@uninsubria.it, sia all'Ufficio Affari Generali e Organi collegiali (sede via Ravasi n. 2 – 21100 Varese, via mail affari.generalisti@uninsubria.it).

ART. 5 – Identificazione degli studenti

L'identificazione degli studenti viene effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento distribuito dall'Azienda.

ART. 6 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gli studenti tirocinanti, nello svolgimento dell'attività presso la Struttura Ospitante, sono equiparati ai lavoratori della stessa e pertanto il Responsabile della Struttura Ospitante assume nei loro confronti le funzioni di datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 viene effettuata a cura del Medico Competente dell'Azienda.

Tutti gli studenti, prima dell'inizio del tirocinio dovranno effettuare il corso Fad in materia di Sicurezza – parte generale – prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 erogato dall'Università degli Studi dell'Insubria.

La formazione in materia di Sicurezza – rischi specifici – prevista dal D.Lgs. n.81/2008 verrà erogata dall'ASST Sette Laghi.

Sul Soggetto Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. n.81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale

(DPI) laddove previsti.

ART. 7 – Diritti e doveri dei tirocinanti

Tra gli studenti e la Struttura Ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

Durante il tirocinio gli studenti sono tenuti:

- a svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico del Corso di Laurea in Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia e Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare e dal progetto formativo professionalizzante;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- all'osservanza delle disposizioni dettate dalla Struttura Ospitante, al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura medesima.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiori a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 8 – Utilizzo delle strutture, attrezzature e personale

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Azienda per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla Struttura Ospitante.

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente Convenzione si fa

riferimento al relativo Protocollo d'Intesa Regione/Università degli Studi dell'Insubria e alla convenzione attuativa tra Università degli Studi dell'Insubria/ASST Sette Laghi per l'attivazione del corso di laurea in applicazione del predetto Protocollo.

ART. 9 – Durata

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 e potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio con apposito atto, previa formale richiesta da parte dell'Azienda alla Struttura Ospitante da formalizzarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere titolari autonomi per i trattamenti dei dati personali rispettivamente effettuati in esecuzione del presente accordo e di trattare tali dati esclusivamente per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali.

Le parti danno, altresì, atto che i dati di cui vengono a conoscenza nell'espletamento della presente convenzione, conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività in oggetto, saranno trattati in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.Lgs. n. 101/2018 e dal Regolamento 2016/679/UE, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione anche dei dati particolari di cui all'art. 9 del Regolamento 2016/679/UE.

Gli studenti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e, per essi, è stabilito l'obbligo di riservatezza sui processi produttivi dell'Ente Convenzionato e su ogni altra informazione di cui vengano a conoscenza a seguito dell'attività di tirocinio.

Articolo 11 – Anticorruzione

Le parti dichiarano di conoscere e accettare il contenuto dei rispettivi Codici di

Comportamento e dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali (www.asst.valleolona.it e www.asst-settelaghi.it), ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Le disposizioni sopra indicate sono parte integrante della presente convenzione e la loro violazione da parte dei contraenti comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere nonché il diritto degli stessi al risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

Articolo 12 – Imposta di bollo e registrazione

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di bollo sono interamente a carico dell'ASST Sette Laghi e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

Articolo 13 – Controversie

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del foro di Busto Arsizio.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
della Valle Olona
Il Dirigente incaricato
Dott. Marco Massarotto

Per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale
dei Sette Laghi
per delega del Direttore Generale
Il Direttore S.C. Risorse Umane
(Dott.ssa Elena Rebora)



Determinazione Dirigenziale n. **1615** del **10/12/2020**

S.C. RISORSE UMANE

OGGETTO: CONVENZIONE CON L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DA PARTE DI STUDENTI DEI CORSI DI LAUREA IN OSTETRICIA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO E TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 11/12/2020 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
---	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Cortellari Livia - Responsabile del procedimento Risorse Umane

Rebora Elena - Direttore Risorse Umane

Bortolato Claudia - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Fantoli Roberta